



COMUNE DI SERRA D'AIELLO

Provincia di Cosenza

Originale

ORDINANZA SINDACALE

Ufficio del Sindaco
Avv. Antonio Cuglietta

Ordinanza N. 26 del 09-09-2025

Registro generale N. 27

OGGETTO:	ATTIVITÀ DI CENSIMENTO OBBLIGATORIO DELL'AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE, NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL "PIANO AMIANTO COMUNALE" (P.A.C.)
-----------------	--

RICHIAMATA la Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", la quale:

- al comma 5 dell'art. 12 recita: "Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti". In particolar modo, tale norma impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o terreni;
- il comma 10 comma 1, il quale prevede l'adozione, da parte delle regioni, di "piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" i quali, secondo il comma 2, lett. l) del medesimo articolo, dovranno prevedere "il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*”, il quale all'art. 12 “*Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile*” prevede che “*il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992*” (comma 1) e che “*il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti*” (comma 2); inoltre, al comma 3 del medesimo art. 12 indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*”;

RICHIAMATA la Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 “*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*”, la quale all'art. 6 indica le attività che l'Ente Comunale è tenuto a svolgere in ottemperanza alle suddette disposizioni normative; in particolare:

- al comma 3 recita: “*I comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PRAC, per il censimento di manufatti contenenti amianto, con ordinanza sindacale, attivano uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento e ne danno pubblicità mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, mediante sistemi informatici di proprietà e col mezzo stampa*”;
- al comma 4 recita: “*Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i comuni possono inviare ai cittadini un apposito modello. In tal caso, i cittadini, proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, devono consegnare il modello debitamente compilato al Comune*”;
- al comma 5 recita: “*Gli elementi acquisiti sono posti a base del Piano comunale, che deve essere redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e contenere il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza. Il Piano comunale va aggiornato annualmente sia in seguito al verificarsi di nuove situazioni, sia per gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge*”;

RICHIAMATA l'art. 10 comma 5 della predetta L.R. 27 aprile 2011, n. 14, il quale recita: “*I sindaci dei comuni interessati sono obbligati ad emettere, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC, l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 6, comma 3, ed informare costantemente la popolazione utilizzando l'opportuno portale telematico di cui al comma 2 o i normali mezzi di informazione impiegati nella pubblicizzazione delle attività amministrative. La pubblicazione delle informative sul portale telematico avviene attraverso l'invio del materiale alla USA (unità organizzativa speciale) che ha l'obbligo di inserimento entro quindici giorni dal ricevimento*”.

RICHIAMATA l'**Ordinanza Sindacale n. 6 del 29/09/2011**, avente ad oggetto “*Censimento obbligatorio dell'amianto/eternit (Legge Regionale 27 aprile 2011, 14)*” e preso atto degli esiti che tale ordinanza ha allora prodotto;

RICHIAMATO il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 156 del 19.12.2016 e pubblicato sul BUR Calabria n. 42 del 08/05/2017, il quale all'art. 16 “*Indirizzi per la realizzazione del Piano Comunale Amianto (P.A.C.)*” stabilisce che i Comuni sono tenuti alla redazione di un proprio P.A.C. “*finalizzato alla concreta attuazione, sul territorio, di tutte le misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto*”. In particolare, tale piano dovrà avere i seguenti obiettivi:

1. *“Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.*
2. *Il secondo obiettivo da perseguire è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni.*
3. *Il terzo obiettivo del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto”;*

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248, *“Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;*

RICHIAMATO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, Parte IV *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*, il quale all’art. 198 rammenta:

- al comma 3 che *“i comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste”;*
- al comma 4 che *“i comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni”;*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, *“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”*, il quale all’art. 3 *“Strumenti per la realizzazione della mappatura”* stabilisce:

- al comma 1: *“La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:*
 - a) *gestione anagrafica dei punti;*
 - b) *gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all’articolo 2;*
 - c) *rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali”;*
- al comma 2: *“Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati”;*

CONSIDERATO CHE:

- occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d’inquinamento, cosicché tutti i materiali contenenti amianto (MCA) vadano bonificati secondo le disposizioni normative vigenti in materia, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell’intero sito ai fini della tutela della salute pubblica;
- si ritiene pertanto necessario e urgente il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell’amianto all’interno del territorio comunale, già avviato a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 29/09/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;*

ACCERTATA, pertanto, la necessità di espletare il censimento e la mappatura dei manufatti in cemento amianto presenti all’interno del territorio comunale, così da poter procedere alla redazione del P.A.C.

secondo le disposizioni in vigore;

ORDINA

- **A TUTTI I PROPRIETARI DI IMMOBILI con coperture in lastre di cemento amianto (c.d. “eternit”);**
- **A TUTTI I PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;**
- **I TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI di unità produttive o altro;**

DI PROVVEDERE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale, ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito Modello (*scheda di autonotifica*) disponibile presso la Sede Municipale di Serra d'Aiello – Ufficio Tecnico, nonché sul sito del comune di Serra d' (link: <https://www.comune.serradaiello.cs.it/it.>)

Le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'unità produttiva, andranno trasmesse al Comune di Serra d'Aiello a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.serradaiello@asmepec.it o, in alternativa, a mezzo raccomandata o consegnata direttamente al protocollo dell'Ente entro e non oltre il termine anzidetto, allegando i seguenti documenti:

- **planimetria indicativa dei luoghi con presenza di amianto;**
- **fotografia rappresentativa del manufatto;**
- **visura catastale dell'immobile;**

In seguito, il Comune trasmetterà all' ASP di Cosenza - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed all'ARPACal tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

CHE la presentazione della scheda sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 257 del 27/03/1992, nonché dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 08/08/1994;

CHE la mancata comunicazione relativa alla presenza di amianto nei propri immobili comporterà una sanzione amministrativa **da 2.582,29 a 5.164,57 Euro**, ai sensi della suddetta Legge n. 257, articolo 15, comma 4 del 27/03/1992;

AVVERTE, altresì

CHE qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile affrancatura;

CHE tutti i proprietari di immobili in cui è presente amianto dovranno provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994, nonché dal citato Piano Regionale Amianto Calabria, e precisamente:

- attività di manutenzione interessanti le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto (All. 6 del PRAC);
- le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura tecnica designata con compiti di controllo e coordinamento delle

- attività di manutenzione interessanti le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto, di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994. In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
 - b) integro suscettibile di danneggiamento;
 - c) materiali danneggiati.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorrerà attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) sarà necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. di Cosenza.

CHIUNQUE, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione nel territorio del Comune di Serra d'Aiello, può presentare segnalazione scritta al Comune, al quale possono essere richieste eventuali informazioni presso l'Ufficio Tecnico Comunale. La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Serra d'Aiello, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici.

CHI viola il divieto di abbandono dei rifiuti è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CHI cagiona l'inquinamento del suolo e del sottosuolo con rifiuti inquinanti è punito con l'arresto fino a due anni in caso di sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Serra d'Aiello, sul sito istituzionale comunale e nei luoghi consueti di affissioni pubbliche; inoltre, viene trasmessa:

- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - *tecnico.serraiello@asmepec.it*
- all'ARPACAL – Sede di Cosenza - *cosenza@pec.arpacal.it*
- all'ASP n. 1 – Provincia di Cosenza - *protocollo@pec.asp.cosenza.it*
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Aiello Calabro – *tcs23512@pec.carabinieri.it*
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea - *cs1310000p@pec.gdf.it*
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Aiello Calabro – *fcs42748@pec.carabinieri.it*

Gli operatori della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 09/09/2025

Il Sindaco
Avv. Antonio Cuglietta